

Legge regionale 09 settembre 1991, n.51

Istituzione e funzionamento dei SERT - Servizi per le tossicodipendenze - Attuazione del D.M. 30 novembre 1990, n. 444.

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei SERT (Servizi per le tossicodipendenze).
2. I SERT sono moduli organizzativi a carattere interdisciplinare (gruppi operativi) costituiti secondo i criteri di cui all'art. 26 della LR 9 aprile 1990, n. 38.
3. Le dotazioni numeriche e funzionali di personale sono determinate ai sensi dell'art. 6 recante modifiche ai parametri fissati dall'allegato n. 12 di cui all'art. 2 della LR 6 dicembre 1984, n. 70, come sostituito dall'art. 2 della LR 30 aprile 1990, n. 61, relativamente alle seguenti figure professionali.

- medico
- infermiere professionale
- psicologo
- assistente sociale
- educatore professionale
- amministrativo

4. Le Unità Sanitarie Locali possono determinare altre figure professionali secondo i parametri di cui all'art. 6

ARTICOLO 2

(Attribuzioni e funzionamento dei SERT)

1. I SERT, sono istituiti in ciascuna USL; assicurano ai tossicodipendenti e alle loro famiglie, nel rispetto della riservatezza e, se richiesto, dell'anonimato, la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico e socio - riabilitativo; i SERT assicurano altresì ai tossicodipendenti il trattamento medico - farmacologico.
I SERT, nell'ambito delle competenze fissate dall'art. 90 della legge 5 giugno 1990 n. 162 e dell'art. 3 del DM 30 novembre 1990 n. 444 svolgono funzioni di coordinamento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza secondo le direttive emanate dalla Regione.
2. L'attività dei SERT si svolge nei giorni feriali della settimana per dodici ore diurne e nei giorni festivi per sei ore antimeridiane. Nel restante orario festivo e notturno, l'emergenza è assicurata dal pronto soccorso medico ospedaliero.

Per le UUSSLL 10/A - B - C - D - E - F - G - H tale attività di emergenza è organizzata in conformità di quanto previsto dall'allegato n. 11.1. punto 4, di cui all' art. 2 della LR 6 dicembre 1984, n. 70, come sostituito dall'art. 2 della LR 30 aprile 1990, n. 61, circa la competenza del Comune di Firenze.

3. Le Unità Sanitarie Locali, tramite apposite direttive agli operatori competenti, assicurano che le informazioni assunte in sede di emergenza siano trasmesse ai SERT.

ARTICOLO 3

(Adempimenti delle Unità Sanitarie Locali)

1. Le Unità Sanitarie Locali, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'allegato F della LR 6 dicembre 1984, n. 70 e della LR 9 aprile 1990, n. 38, secondo le previsioni della presente legge ed in conformità di quanto indicato dal DM 30 novembre 1990, n. 444, provvedono:

- a) alla istituzione dei SERT;
- b) alla modifica della dotazione organica delle Unità Operative interessate dal medesimo SERT sulla base dei parametri di cui all'art. 6;
- c) all'assegnazione al SERT del personale di cui alla precedente lett. b) con orario a tempo pieno.

ARTICOLO 4

(Classificazione delle Unità Sanitarie Locali per utenza)

1. Nel rispetto di quanto previsto nella tabella 1 allegata al DM 30 novembre 1990 n. 444, le Unità Sanitarie Locali sono classificate in altra, media, bassa utenza, come di seguito specificato:

- a) UUSSLL ad altra utenza: n. 2 Area di Massa e Carrara, n. 3 Versilia, n. 6 Piana di Lucca, n. 7 Val di Nievole, n. 9 Area Pratese, n. 10/a, c, d, e Area Fiorentina, n. 10/f, g, h, Sub Area Fiorentina, n. 12 Area Pisana, n. 13 Area Livornese, n. 18 Bassa Val D'Elsa, n. 23 Area Aretina Nord, n. 28 Area Grossetana,
- b) UUSSLL a media utenza: n. 8 Area Pistoiese, n. 10/b Area Fiorentina, n. 11 Mugello Val di Sieve, n. 16 Val d'Era,
- c) UUSSLL a bassa utenza: n. 1 Lunigiana, n. 4 Garfagnana, n. 5 Media Valle del Serchio, n. 14 Bassa Val di Cecina, n. 15 Alta Valle di Cecina, n. 17 Valdarno Inferiore, n. 19 Alta Val d'Elsa, n. 20/A Valdarno Superiore Sud, n. 20/B Valdarno Superiore Nord, n. 21 Casentino, n. 22 Val Tiberina, n. 24 Val di Chiana Est, n. 25 Val di Cornia, n. 26 Arcipelago Toscano, n. 27 Colline Metallifere, n. 29 Colline D'Albenga, n. 30 Area Senese, n. 31 Val di Chiana, n. 32 Amiata.

2. Con successivo provvedimento del Consiglio regionale, la

classificazione di cui sopra puo' essere eventualmente aggiornata secondo il variante dell'utenza.

ARTICOLO 5

(Responsabilita' dei SERT)

1. La direzione dei SERT e' affidata dall'organo di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale, ai sensi del quinto comma del successivo art. 10, ad un dirigente appartenente al profilo professionale medico o psicologo e con posizione funzionale apicale nelle Unita' Sanitarie Locali ad alta utenza, e da un coadiutore del profilo professionale medico o psicologo nelle Unita' Sanitarie Locali a media e bassa utenza.

2. Alla funzione di dirigente dei SERT si accede mediante acquisizione di idoneita', sulla base della disciplina emanata dal Ministero della Sanita'.

3. La classificazione delle Unita' Sanitarie Locali in alta, media, bassa utenza e' quella risultante dall'art. 4.

4. Il Responsabile dei SERT opera in base alle direttive emanate dall'organo di gestione delle Unita' Sanitarie Locali in merito alle attribuzioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 del DM 444/90.

ARTICOLO 6

(Modifiche dell'allegato 12 di cui all'art. 2 della LR 6 dicembre 1984, n. 70 come sostituito dall'art. 2 della LR 30 aprile 1990, n. 61)

1. I parametri contenuti nell'allegato 12 di cui all'art. 2 della LR 6 dicembre 1984, n. 70 come sostituito ai sensi dell'art. 2 della LR 30 aprile 1990 n. 61, sono modificati e integrati, relativamente alle figure professionali di cui all'art. 1 della presente legge, come segue:

a. PERSONALE MEDICO

Parametro 0102-0301.

Attivita' sanitarie di comunita', nella parte riferita al GOD, e' modificato come segue:

SERT:

n. 4 nelle UUSSLL n. 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10/a - 10/c - 10/d - 10/e - 10/f - 10/g - 10/h - 12 - 13 - 18 - 23 - 28;

n. 3 nelle UUSSLL n. 8 - 10/b - 11 - 16,

n. 2 nelle UUSSLL n. 1 - 4-5 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20/a - 20/b - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32.

Aggiunzione per attivita' negli istituti penitenziari:

n. 1 unita' nelle UUSSLL

n. 1 - 2 - 6 - 8 - 9 - 12 - 15 - 18 - 19 - 23 - 28 - 30,
n. 2 unita' nelle UUSLL n. 13 - 26,
n. 3 unita' nella USL n. 10/c.

Ulteriore aggiunta per comunita' terapeutiche
n. 1 unita' nelle UUSLL n. 2 - 8 - 10/a - 12 - 13 - 23.

b. ASSISTENTI SOCIALI (ruolo SSN)

Parametro 1101 - 1102

Nella parte riferita al GOD risulta modificato come segue:

SERT:

n. 4 nelle UUSLL n. 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10/a - 10/c - 10/d -
10/e - 10/f - 10/g - 10/h - 12 - 13 - 18 - 23 - 28,
n. 3 nelle UUSLL n. 8 - 10/b - 11 - 16,
n. 2 nelle UUSLL n. 1 - 4 - 5 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20/a - 20/b
- 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32.

Aggiunzione per attivita' negli istituti penitenziari:

n. 3 unita' alla USL n. 10/c,
n. 2 unita' alle UUSLL n. 13 e 26,
n. 1 unita' alle UUSLL n. 1 - 2 - 6 - 8 - 9 - 12 -
15 - 18 - 19 - 23 - 28 - 30.

c. PERSONALE INFERMIERISTICO

Parametro 0801

Nella parte riferita al GOD risulta modificato come segue:

SERT:

n. 4 nelle UUSLL n. 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10/a - 10/c - 10/d -
10/e - 10/f - 10/g - 10/h - 12 - 13 - 18 - 23 - 28,
n. 3 nelle UUSLL n. 8 - 10/b - 11 - 16,
n. 2 nelle UUSLL n. 1 - 4 - 5 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20/a - 20/b
- 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32.

Aggiunzione per attivita' negli istituti penitenziari:

n. 1 unita' alle UUSLL n. 10/c e 26.

d. PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE

Parametro 0612 - 0629 - 11.

Nella parte riferita al GOD risulta modificato come segue:

SERT:

n. 2 nelle UUSLL n. 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10/a - 10/c - 10/d -
10/e - 10/f - 10/g - 10/h - 12 - 13 - 18 - 23 - 28,
n. 2 nelle UUSLL n. 8 - 10/b - 11 - 16,
n. 1 nelle UUSLL n. 1 - 4 - 5 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20/z - 20/b
- 231 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32.

Aggiunzione per attivita' negli istituti penitenziari:

n. 1 unita' nelle UUSSLL 10/c e 26.

e. PSICOLOGI

n. 1 Unita' nelle UUSSLL 10/E e 26

Parametro 0627: viene integrato come segue:

SERT:

n. 4 alle UUSSLL n. 2 - 3 - 6-7 - 9 - 10/a - 10/c - 10/d - 10/e -
10/f 10/g - 10/h - 12 - 13 - 18 - 23 - 28,

n. 3 alle UUSSLL n. 8 - 10/b - 11 - 16,

n. 2 alle UUSSLL n. 1 - 4 - 5 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20/a - 20/b -
21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32.

Aggiunzione per attivita' negli istituti penitenziari:

n. 2 unita' nelle UUSSLL n. 10/c - 13 - 26,

n. 1 unita' alle UUSSLL n. 2 - 6 - 9 - 12 - 15 - 19 - 23.

f. RUOLO AMMINISTRATIVO E LEGALE

Il relativo parametro riferito alla posizione di "assistente amministrativo" viene integrato come segue:

SERT:

aggiunzione di 1 unita' in tutte le UUSSLL

g. Le figure comprese nella categoria "altro", di cui all'ultimo alinea del terzo comma dell'art. 1, sono quantitativamente determinate nella seguente misura:

UUSSLL ad alta utenza: n. 2 di cui un sociologo.

UUSSLL a bassa e media utenza: n. 1.

ARTICOLO 7

(Modifiche e abrogazioni)

1. A modifica e parziale abrogazione dell'allegato f della legge 6 dicembre 1984 n. 70 e della LR 30 aprile 1990 n. 61, la dizione "GOT" gruppo operativo per le tossicodipendenze contenuta nell'all. f della L. 6 dicembre 1984 n. 70 e la dizione "GOD" contenuta nell'all. 12 della LR 30 aprile 1990 n. 61 vengono sostituite con la dizione SERT Il terzo ed il quarto comma del paragrafo 6.3.2. dell'all. f della LR 6 dicembre 1984 n. 70 sono abrogati.

ARTICOLO 8

(Copertura dei nuovi posti)

1. La copertura dei posti istituiti con la presente legge sara' autorizzata all'atto del trasferimento degli appositi finanziamenti finalizzati di cui all'art. 118, quarto comma del

DPR 9-10-1990 n. 309.

(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti).

ARTICOLO 9

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi assegnati dallo Stato e previsti dall'art. 118, quarto comma, del DPR 9 dicembre 1990, n. 309 che vengono iscritti nel bilancio 1991 con la variazione di cui al secondo comma.

2. Al bilancio di previsione 1991 e' apportata, per analogo importo competenza e cassa, la seguente variazione agli stati di previsione delle entrate e delle spese:

Entrata di nuova istituzione

Cap. 15030

"finanziamento per il potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze"
(art. 27 L. 162/1990, DPR 9- 10-1990 n. 309, delibera CIPE 12- 3-1991) L. 2.135.000.000

Entrata in aumento

Cap. 2110

"quota del fondo sanitario" (L. 23- 12- 1978, n. 833) L. 23.790.000 Totale L. 25.925.000.000

Spesa di nuova istituzione

Cap. 17360

"spese per il potenziamento dei servizi per le tossicodipendenze" (L. 162/1990, DPR 30- 10-1990 n. 309, DM 9-10-1990 n. 444)
Finanz. statale L. 25.925.000.000

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fara' fronte con legge di bilancio utilizzando allo scopo i fondi di cui al primo comma.

ARTICOLO 10

(Norme transitorie)

1. Fino alla emanazione, da parte del Ministero della Sanita', della disciplina per l'accesso alla dirigenza, di cui al quinto comma dell'art. 6 del DM 30 novembre 1990, n. 444, sono riconfermate le posizioni di responsabilita' gia' attribuite ai sensi del comma 0.3.2 dell'all. f) della LR 6 dicembre 1984 n. 70 a dipendenti con profilo professionale di medico e psicologo,

ancorche' non a tempo pieno e di sociologo.

2. Per il periodo di tempo di cui al primo comma, le posizioni di responsabilita' che si rendono vacanti sono attribuite a operatori con profilo medico.

Per il periodo di cui sopra, la responsabilita' dei SERT puo' essere affidata a medici in posizione funzionale di aiuto anche per le Unita' Sanitarie Locali ad altra utenza.

3. In via transitoria, e fino alla copertura degli organici di cui al precedente art. 6, le Unita' Sanitarie Locali assicurano che l'espletamento delle attivita' a favore dei tossicodipendenti sia garantito nell'arco delle ore diurne e per i giorni festivi anche attraverso l'utilizzazione di altri servizi interessati all'intervento, ivi compreso il pronto soccorso medico ospedaliero.

4. L'organo di gestione della Unita' Sanitaria Locale individua i servizi di cui al terzo comma, determinando le figure professionali interessate ed il numero di queste.

5. La costituzione dei SERT, l'assegnazione ad essi del personale e la nomina dei relativi responsabili sono di competenza dell'Amministratore Straordinario secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 1 del DL 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111.

ARTICOLO 11 (Norma finale)

1. Fino all'emanazione di apposita normativa nazionale o regionale in materia di prevenzione cura e riabilitazione della dipendenza da alcool e di assistenza agli alcooldipendenti, al responsabile dei SERT e' affidata altresì la posizione di responsabilita' del gruppo operativo alcooldipendenza.